

REGOLAMENTO COMUNALE di POLIZIA URBANA

COMUNE DI COSTA DI MEZZATE (BG)

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Finalità, oggetto e ambito di applicazione	3
TITOLO II – NORME DI COMPORTAMENTO	3
Capo I – Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza urbana e della incolumità pubblica	3
Art. 2 Disposizioni generali e comportamenti vietati	3
Art. 3 Tutela incolumità pubblica.....	4
Art. 4 Prevenzione di situazioni di degrado che possono favorire l’insorgere di fenomeni criminosi	4
Art. 5 Incendi ed esalazioni moleste	5
Art. 6 Precauzioni per talune attività potenzialmente moleste o pericolose.....	5
Art. 7 Sicurezza degli edifici pubblici e privati	5
CAPO II – CONVIVENZA CIVILE, IGIENE E PUBBLICO DECORO	6
Art. 8 Conduzione e custodia di cani ed altri animali	6
Art. 9 Comportamenti contrari all’igiene e al pubblico decoro	7
Art. 10 Insediamenti fuori dalle aree comunali appositamente predisposte.....	8
Art. 11 Recinzione, manutenzione e decoro di terreni e fabbricati	8
Art. 12 Divieto di cessione immobili ad uso abitativo in precarie condizioni igienico sanitarie.....	9
Art. 13 Installazione di antenne e parabole.....	9
Art. 14 Disposizioni particolari di salvaguardia del verde	10
Art. 15 Disposizioni sul verde privato	10
Art. 16 Corsi d’acqua.....	11
Capo III - Tutela della quiete pubblica e privata	11
Art. 17 Disposizioni generali a tutela della quiete pubblica e privata	11
Art. 18 Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo	11
Art. 19 Rumori e schiamazzi per le strade e nelle aree pubbliche.....	12
Art. 20 Abitazioni private	12
Art. 21 Decoro nell’esercizio delle attività lavorative	12
Art. 22 Negozi ed articoli per soli adulti.....	13
Art. 23 Volantinaggio e distribuzione di oggetti	13
TITOLO III – MEDIAZIONE SOCIALE ED EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’	13
Art. 24 Mediazione sociale ed educazione alla legalità	13
TITOLO IV – SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI	14
CAPO I – SISTEMA SANZIONATORIO	14

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Art. 25 Accertamento violazioni	14
Art. 26 Sanzioni	14
Capo II – Norme finali	15
Art. 27 Comunicazione.....	15
Art. 28 Abrogazioni	15
Art. 29 Entrata in vigore.....	15

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità, oggetto e ambito di applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le normative di legge vigenti, disciplina comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità degli spazi e dei beni pubblici, tutelando la qualità dell'ambiente e della vita, e in particolar modo i soggetti deboli, gli anziani, i bambini, i disabili e le persone comunque svantaggiate.

2. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, detta norme autonome o norme integrative e speciali di disposizioni vigenti in materia di:

- a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
- b) convivenza civile, igiene e pubblico decoro;
- c) tutela della quiete pubblica e privata;
- d) mestieri e attività lavorative;
- e) mediazione sociale ed educazione alla legalità;

nel rispetto delle disposizioni della legge 689 del 1981 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito s.m.i.).

3. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale ed ha validità sia per i residenti sia per tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio Comunale a far data dalla sua approvazione, abrogando i precedenti regolamenti e le consuetudini contrarie al presente regolamento.

TITOLO II – NORME DI COMPORTAMENTO

Capo I – Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza urbana e della incolumità pubblica

Art. 2 Disposizioni generali e comportamenti vietati

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali è vietato a chiunque causare pericolo per l'integrità fisica delle persone, per le loro attività e la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di timore, spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.

2. In particolare, al fine di prevenire e contrastare situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento del patrimonio pubblico e privato, o che ne impediscono l'utilizzo e determinano lo scadimento della qualità urbana, è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare l'area pubblica o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di essa o sotto di essa installati;

COMUNE DI COSTA DI MEZZATE

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

- b) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, paracarri, segnaletica e cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e di altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità;
- c) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- d) avere atteggiamenti e comportamenti pericolosi o molesti nei confronti di altri soggetti, nelle strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, quali sdraiarsi, sedersi, inginocchiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione vendendo merci o offrendo servizi di lavaggio di vetri o di altre parti, ovvero causando molestie alle persone mediante richieste di danaro o offerte di oggetti effettuate in modo insistente. Durante la pratica dell'accattonaggio è vietato esibire cuccioli di età inferiore ai quattro mesi (art. 105 c. 2 lett. b della L.R. 33 del 2009), animali sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti, o comunque animali detenuti in modo tale da suscitare l'altrui pietà;
- e) sdraiarsi per terra o biviaccare sulle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici o gallerie, sui rilievi dei monumenti, dei luoghi di culto e sulle scalinate di pertinenza; sedersi nei medesimi luoghi recando intralcio o disturbo ovvero ostruendo le soglie e ingressi degli edifici pubblici e privati;
- f) soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati e sputare;
- g) circolare creando pericolo ed intralcio mediante tavole, pattini ed altri acceleratori di velocità in aree pubbliche o aperte al pubblico che non siano a ciò espressamente destinate.

La sosta delle biciclette è sempre consentita nelle apposite rastrelliere, nei luoghi appositamente adibiti a depositi di bici ed in tutte le aree urbane dove il mezzo non arrechi intralcio né al passaggio dei pedoni né delle persone con mobilità ridotta.

Art. 3 Tutela incolumità pubblica

Altri comportamenti vietati a tutela dell'incolumità pubblica:

- a) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture verso la pubblica via o aree aperte al pubblico, verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- b) esporre fuori dai negozi oggetti taglienti o con punte, portare tali oggetti in luoghi pubblici, senza la dovuta diligenza;
- c) tenere le ringhiere e le reti di cinta delle proprietà in cattivo stato di manutenzione o con punte o sporgenze pericolose;
- d) salire, sostare, camminare, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, argini dei corsi d'acqua, costituendo pericolo per la propria e l'altrui incolumità.

Art. 4 Prevenzione di situazioni di degrado che possono favorire l'insorgere di fenomeni criminosi

1. Ferme restando le norme penali e di pubblica sicurezza vigenti, il Comune attua ogni azione utile a contrastare le situazioni di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi quali lo spaccio di stupefacenti e lo sfruttamento della prostituzione. Al riguardo, il Comune favorisce i processi di assistenza e integrazione dei soggetti vittime di tali fenomeni.

2. E' vietato, anche a bordo di veicoli, fermarsi e domandare o concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano la prostituzione su strada, ovvero con soggetti che per l'atteggiamento, ovvero le modalità di comportamento, manifestano di esercitare tale attività.

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

3. Sulle strade, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico dell'intero territorio comunale, è vietato assumere comportamenti che, finalizzati ad esercitare la prostituzione, risultano pericolosi per la circolazione stradale in quanto idonei e finalizzati a distrarre i conducenti dei veicoli, fermare o rallentare gli stessi; è altresì vietato assumere comportamenti che, per le medesime finalità, turbino il libero utilizzo degli spazi pubblici e la fruizione cui sono destinati.

4. Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge vigenti, con particolare riferimento a luoghi frequentati da minori e anziani, è vietato assumere, recando grave turbamento, spavento o molestie ad altri soggetti, sostanze stupefacenti in aree pubbliche o luoghi visibili al pubblico.

Art. 5 Incendi ed esalazioni moleste

1. Al fine di prevenire situazioni di pericolo, in luoghi pubblici o non adibiti allo scopo o senza autorizzazione, è vietato effettuare accensioni anche potenzialmente pericolose con energia elettrica, fuochi o altro, esplodere petardi, gettare oggetti accesi e liquidi infiammabili.

2. Fatte salve deroghe, che devono essere comunque autorizzate dagli uffici competenti, previste da disposizioni speciali relative all'esercizio di attività agricole svolte al di fuori del centro abitato, è vietato l'incendio di rifiuti sia in area pubblica sia privata nonché la combustione all'aperto di sostanze varie consistenti in scarti di lavorazione, rifiuti nonché foglie, sterpaglie e qualsiasi tipo di residuo vegetale.

3. È parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.

4. E' fatto divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività lavorativa o di altro genere, produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati. Si definiscono molesti i fumi, odori o rumori, quando sono superiori, considerando anche il luogo di emissione, alla normale tollerabilità, ancorché non percettibili a livello sensoriale, e lesivi per la salute di chi li subisce.

Art. 6 Precauzioni per talune attività potenzialmente moleste o pericolose

1. La vernice fresca, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti sulla pubblica via, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare danno ad alcuno.

2. Gli oggetti acuminati o potenzialmente pericolosi per la loro forma, così come ogni manufatto o attrezzature esposti al pubblico, con la sola eccezione di parti di monumenti ed edifici storici e loro pertinenze, dovranno essere collocati o protetti in modo tale da non causare pericolo per la collettività.

3. E' proibito eseguire, sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, nonché sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia o mettano in pericolo la pubblica incolumità.

Art. 7 Sicurezza degli edifici pubblici e privati

1. Ferme restando e conformemente alle disposizioni del regolamento edilizio comunale e del regolamento di igiene, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio pubblico o privato e le loro pertinenze, inclusi i terreni e campi incolti, in buono stato di manutenzione e pulizia, in modo da prevenire esalazioni, pericoli, rovina, crolli anche parziali, allagamenti e pregiudizio per i profili igienici.

COMUNE DI COSTA DI MEZZATE
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

2. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi e la tipologia degli oggetti contenuti, sia dal punto di vista igienico che della prevenzione incendi e della stabilità degli immobili.

3. In caso di nevicate, per garantire la sicurezza della collettività, è essenziale la collaborazione di tutti i cittadini; è fatto obbligo ai proprietari, ai gestori, agli affittuari, agli amministratori o a chi abbia la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile di provvedere alla tempestiva rimozione dei ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici o di uso pubblico, al fine di evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose. Allo stesso modo anche per i proprietari di piante sporgenti su aree di pubblico passaggio incombe l'obbligo di asportare la neve depositata sui rami. La neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico.

E' inoltre vietato il lavaggio di soglie, marciapiedi, finestre, spazi espositivi e vetrine delle attività lavorative, quando la temperatura è pari o inferiore a 0 gradi centigradi.

4. Al fine di prevenire situazioni di degrado, incuria e abbandono favorenti l'insediamento abusivo di soggetti e l'insorgere di fenomeni di illegalità, è fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori e ai conduttori di edifici dismessi o abbandonati di provvedere alla messa in sicurezza degli stessi. I proprietari, gli amministratori e i conduttori sono tenuti in particolare a rimuovere rifiuti, sterpaglie ed ogni manufatto o veicolo, introdotti nell'edificio e nell'area di pertinenza, favorenti l'abusivo insediamento, nonché ad inibire l'accesso da parte di estranei alle aree e agli edifici interessati con l'obbligo di attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare indebite intrusioni ed occupazioni abusive mediante la chiusura efficace di tutte le zone di accesso. Agli stessi compete inoltre l'onere di assicurare il mantenimento delle idonee misure adottate.

CAPO II – CONVIVENZA CIVILE, IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art. 8 Conduzione e custodia di cani ed altri animali

1. I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di animali d'affezione sono tenuti ad assicurare ad essi condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della salute, del benessere, della salubrità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.

In particolare i proprietari o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.

A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

E' vietato:

- a) tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute;
- b) tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute;
- c) tenere animali in terrazze o balconi permanentemente o per periodi di tempo comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico, isolarli in rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.

COMUNE DI COSTA DI MEZZATE

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

2. Fatte salve le norme penali, le disposizioni di legge statali e regionali in materia di animali, le ordinanze della pubblica autorità concernenti la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani, in luogo pubblico o aperto al pubblico (con esclusione delle aree per cani che il comune eventualmente individuerà) e nei luoghi di passaggio condominiale, è fatto obbligo ai conduttori di cani di utilizzare il guinzaglio.

Il guinzaglio, durante la conduzione dell'animale, dovrà essere sempre mantenuto ad una misura non superiore ad 1,50 metri. I conduttori di cani dichiarati ad alto rischio di aggressività iscritti in apposito registro dell' A.S.L. a seguito di ordinanza dell'autorità sanitaria, sono obbligati all'uso congiunto della museruola e del guinzaglio. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non mordere, aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescono a mordere.

3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per i cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.

4. Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone e cose, e siano sottoposti in ogni momento a custodia. Al detentore potrà essere ingiunto di adottare tutte le misure idonee ad evitare il disturbo. Ai fini del disagio provocato al vicinato dal guaire, latrare ed abbaiare reiterato e molesto da parte dei cani è particolarmente tutelata la fascia oraria dalle 22:00 alle 8:00.

5. In ambito urbano nei luoghi pubblici, aperti al pubblico o di pubblico uso è vietato condurre cani o altri animali non detenendo, a cura del conduttore, attrezzature o strumenti opportuni per rimuovere e contenere gli escrementi.

6. È fatto obbligo di raccogliere gli escrementi degli animali condotti qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione per i non vedenti con cani guida e per le persone diversamente abili.

7. Per l'inosservanza di ogni altra disposizione concernente la conduzione e la custodia di cani ed altri animali non espressamente sanzionata dalla legge o dalle autorità competenti, si applicano le sanzioni previste dall' art. 26 del presente regolamento.

Art. 9 Comportamenti contrari all'igiene e al pubblico decoro

1. Al fine di garantire la civile convivenza e di assicurare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro è fatto divieto di:

- a) collocare, affiggere o appendere alcunché su edifici pubblici, manufatti di arredo urbano e monumenti, pali della pubblica illuminazione e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- b) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle aree pubbliche, nei parchi e nei giardini, o sulle aree aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici o gallerie, quando si limiti la libera fruibilità delle stesse arrecando disturbo e pericolo alle persone nonché possibili danneggiamenti alle cose. E' sempre consentito giocare nei luoghi appositamente predisposti.
- c) lanciare, depositare e gettare su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili;
- d) compiere presso fontane pubbliche o comunque su area pubblica o di uso pubblico operazioni di lavaggio ivi compreso il lavaggio dei veicoli ;
- e) immergersi nelle fontane pubbliche, compiere atti di pulizia personale o che possono offendere la pubblica decenza o farne altro uso improprio;
- f) spostare, manomettere, rompere o insudiciare cestini e contenitori di rifiuti presenti su area pubblica;

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

- g) ostruire o deviare il corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti;
- h) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura e specie sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, involucri, residui di sigarette, chewin-gum e rifiuti vari;
- i) insozzare il suolo pubblico con sostanze che comportino l'imbrattamento ed il danneggiamento della pavimentazione quali liquidi oleosi, compresi quelli che potrebbero disperdere i motori dei veicoli, nonché acidi e vernici.
- j) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di area pubblica o di uso pubblico è subordinato ad autorizzazione;
- k) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali;
- l) procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- m) procedere alla pulizia dei tappeti, stuoie, stracci, tovaglie o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento, sulle aree pubbliche;
- n) vendere o offrire merci o servizi con grida o altri comportamenti molesti, in special modo davanti agli ingressi delle case di riposo, scuole e luoghi di culto (cimitero, santelle e chiese);
- o) effettuare su area pubblica o di uso pubblico qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare veicoli, riparare mobili, verniciare oggetti, compiere altre attività simili, in assenza di titolo professionale e nel rispetto delle dovute cautele;
- p) somministrare qualunque tipo di alimento ad animali selvatici ed in particolare a piccioni ed anatre, abbandonare alimenti destinati ad animali su aree pubbliche o aperte al pubblico o nelle parti comuni di edifici e proprietà private.

Art. 10 Insedimenti fuori dalle aree comunali appositamente predisposte

1. E' vietato esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato o autorizzato a tale scopo. La Polizia Locale e le altre forze dell'ordine procedono ad allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate. La Polizia Locale e le altre forze dell'ordine procedono altresì a far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati su area pubblica o di uso pubblico. Per le aree private l'abbattimento e la rimozione delle occupazioni, nonché il ripristino delle condizioni di igiene, è attuato previa notifica del relativo provvedimento ai soggetti interessati.

2. Contestualmente alle operazioni di cui al comma 1, e qualora l'insediamento sia collegato a fenomeni di marginalità, la Polizia Locale attiva le strutture comunali di assistenza sociale, di supporto logistico e i servizi di assistenza medico-sanitaria necessari.

Art. 11 Recinzione, manutenzione e decoro di terreni e fabbricati

1. Ogni terreno deve essere sempre tenuto in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità (proprietario, affittuario o conduttore).

2. Le recinzioni private, di qualsiasi tipo o genere, prospicienti o aggettanti sulla via pubblica devono essere tenute in buono stato di manutenzione, tali comunque da evitare qualsiasi pericolo per i pedoni o veicoli che transitino nei pressi.

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

3. E' vietato, salvo autorizzazioni, effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o sulle facciate degli edifici privati, muri, manufatti o infrastrutture prospicienti la pubblica via.

4. L'amministrazione comunale provvede alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto offensivo o comunque blasfeme o contrarie al pubblico decoro. Per gli edifici privati la copertura delle scritte è effettuata, a cura dei proprietari, dei gestori o di chi abbia la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile; qualora si indugi nella copertura delle scritte, l'amministrazione comunale, previo avviso alla proprietà, può procedere alla copertura d'ufficio, stabilendo le modalità dell'intervento e il relativo costo a carico della proprietà stessa.

Art. 12 Divieto di cessione immobili ad uso abitativo in precarie condizioni igienico sanitarie

1. E' fatto divieto a chiunque di cedere in locazione, consentire l'occupazione a qualsiasi titolo, od ospitare persone in locali ad uso residenziale privi dei requisiti normativi minimi previsti dal D.P.R. n.380/2001, artt. 24 e 25 e s.m.i., e dal R.L.I., artt. 3.1.7 e 3.1.8 e s.m.i., in particolare per alloggi:

- a) privi di servizi igienici propri ed incorporati nell'alloggio
- b) alloggi impropri (soffitte, seminterrati, rustici, box);
- c) mancanza di struttura di riscaldamento e di acqua potabile;
- d) mancanza di disponibilità del servizio cucina;
- e) in condizioni di degrado tale da pregiudicare l'incolumità degli occupanti.

Art. 13 Installazione di antenne e parabole

1. Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla L. 249 del 31/7/1997, art. 3 c. 13, l'installazione di antenne e parabole per ricezione sull'intero territorio comunale, al fine di tutelare il decoro urbano e minimizzarne l'impatto visivo ed ambientale.

2. Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.

3. Per l'installazione valgono le seguenti norme:

- a) tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;
- b) la loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione;
- c) in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa, in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di un'antenna collettiva - ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;
- d) in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne - sia condominiali, che singole - andranno posizionate sul tetto degli edifici, preferibilmente sul versante opposto la pubblica via o in giardini e cortili non visibili dalla pubblica via;
- e) le antenne paraboliche non possono essere installate sulle facciate degli edifici, all'esterno dei balconi, sui terrazzi non di copertura, nei giardini e cortili quando le antenne siano visibili dal piano della strada delle pubbliche vie;
- e) la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne o esterne adeguatamente mimetizzate; sono tassativamente vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti;
- f) sono fatte salve le norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica (norme sulla esposizione ai campi elettromagnetici) nonché quella sulla tutela dei beni artistici;

COMUNE DI COSTA DI MEZZATE

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

g) gli impianti devono essere installati nel rispetto delle norme previste dal D.M. 37/2008 a tutela della sicurezza degli impianti;

4. Le antenne paraboliche installate sulle facciate degli edifici prima dell'approvazione del presente Regolamento di Polizia Urbana dovranno essere rimosse entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente articolo ed adeguate alle norme previste al punto 3.

Art. 14 Disposizioni particolari di salvaguardia del verde

1. Fatti salvi gli specifici obblighi e divieti previsti dal regolamento comunale per la tutela del verde urbano, nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole, nei viali e comunque nelle aree pubbliche, è vietato:

- a) danneggiare la vegetazione sia arbustiva che arborea, in qualsiasi modo;
- b) circolare e sostare con veicoli, ad eccezione degli addetti alla manutenzione, su prati, aiuole e simili;
- c) calpestare le aiuole.

2. Nei parchi e nei giardini pubblici aperti o recintati è vietato l'accesso, il transito e la sosta a tutti i veicoli a motore ad eccezione dei soggetti autorizzati e addetti alla manutenzione.

3. Senza preventiva autorizzazione, nei parchi e giardini pubblici, è vietato installare tavoli, panche o altre attrezzature, accendere fuochi o installare bracieri.

4. E' vietato salire sugli alberi, appendervi od affiggervi o legarvi qualsiasi cosa, scuoterli, percuoterli o anche solo potenzialmente danneggiarli.

5. E' vietato salire o comunque usare le attrezzature ed i giochi rivolti ai bambini in modo non corretto o da parte di persone di età differente da quella alla quale le attrezzature ed i giochi stessi sono destinati.

6. Al fine di tutelare la salute dei bambini, preservandoli anche da modelli di comportamenti insalubri, è fatto divieto di fumare all'interno dei parchi pubblici in prossimità delle aree ludiche destinate al gioco dei bambini in presenza degli stessi.

7. Nei parchi e nei giardini pubblici è vietato:

- a) l'introduzione ed il consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, in qualsiasi contenitore;
- b) l'abbandono di qualunque contenitore di bevande e/o alimenti nonché rifiuti.

Art. 15 Disposizioni sul verde privato

1. Fatto salvo quanto previsto dal codice della strada, i proprietari, gli amministratori e i conduttori di aree verdi e giardini hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di siepi, piantagioni, fronde e rami prospicienti su aree pubbliche o aperte al pubblico, che possono impedire la libera visuale e creare situazioni di pericolo o nocumento per i veicoli e per i pedoni.

2. E' fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulle aree pubbliche o aperte al pubblico soprattutto in occasione di intensi eventi atmosferici.

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

3. I soggetti di cui al comma 1, hanno l'obbligo di mantenere in condizioni decorose e senza accumulo di rifiuti di qualsiasi genere, giardini e aree verdi prospicienti o visibili da strade ed aree pubbliche.

Art. 16 Corsi d'acqua

1. Fatte salve le norme di legge statali e regionali, nei corsi d'acqua presenti nel territorio è vietato:
- a) fare il bagno,
 - b) lavare veicoli ed oggetti,
 - c) gettare solidi, versare liquidi, e comunque sostanze di ogni genere,
 - d) stendere panni o accatastare oggetti di qualsiasi tipo lungo gli argini,
 - e) gettare ramaglie varie e residui vegetali.

Capo III - Tutela della quiete pubblica e privata**Art. 17 Disposizioni generali a tutela della quiete pubblica e privata**

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città.
2. Fermo restando le normative vigenti, chiunque eserciti un'attività, un'arte, un mestiere o un'industria deve usare ogni accorgimento per evitare di disturbare, nei luoghi pubblici, come nelle private dimore, la pubblica quiete e la tranquillità di persone, anche singole, in relazione al giorno, all'ora e al luogo in cui il disturbo è cagionato, soprattutto tenendo conto del riposo dei bambini, degli anziani e delle persone malate e svantaggiate.
3. Ai fini di cui al comma 2° del presente articolo è particolarmente tutelata la fascia oraria compresa tra le ore 23:00 e le ore 08:00 dei giorni feriali e tra le ore 23:00 e le ore 09:00 dei giorni festivi, salvo eventuali deroghe.
4. I dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, capannoni industriali ed in qualunque altro luogo, devono essere tarati in modo che l'emissione sonora della sirena non superi un periodo continuativo di novanta (90) secondi; in ogni caso il massimo periodo di funzionamento deve essere di 15 minuti complessivi.

Art. 18 Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo

1. I titolari delle licenze per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e di pubblico trattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato e degli esercizi pubblici di somministrazione, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari di sale pubbliche per bigliardi od altri giochi leciti, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori molesti di essere uditi all'esterno dei locali tra le ore 23.00 e le ore 7.00. Sono fatte salve le specifiche deroghe ed autorizzazioni per la diffusione di musica fuori dai locali.
2. Ai soggetti di cui al primo comma è fatto obbligo di adottare idonee misure affinché all'uscita dei locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possano derivare rumori e disturbi alle persone tra le ore 23.00 e le ore 7.00 nei giorni feriali e tra le ore 23.00 e le ore 7.00 nei giorni festivi.
3. L'amministrazione comunale, a seguito di violazioni rilevate ai sensi dei commi precedenti, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di commercio o sicurezza urbana.

COMUNE DI COSTA DI MEZZATE

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Art. 19 Rumori e schiamazzi per le strade e nelle aree pubbliche

1. Le licenze e le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o intrattenimenti temporanei in aree pubbliche o aperte al pubblico devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata; verrà comunque preso come base per i livelli minimi di rumore il piano di zonizzazione acustica.
2. Nelle strade e nelle aree pubbliche, è vietato recare disturbo ai sensi dell'art.17 con rumori e schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione acustica.
3. La pubblicità fonica a carattere commerciale, preventivamente autorizzata dal competente ufficio comunale, è consentita all'interno del centro abitato esclusivamente dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30. In ogni caso il volume dei messaggi pubblicitari e della musica eventualmente emessa deve essere contenuto entro limiti ragionevoli, dichiarata nella segnalazione di richiesta di autorizzazione fatta al comune, tali da non recare disturbo alla quiete pubblica, tenuto anche conto della conformazione topografica e delle altre caratteristiche dei luoghi in cui viene svolta.

Art. 20 Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature e svolgere attività che siano fonte di molestie e disturbo verso l'esterno, fatte salve le eccezioni di cui ai commi seguenti e comunque sempre rispettando il principio generale espresso nel comma 2 dell'art. 17.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico, che producono rumore o vibrazioni recanti disturbo fuori dall'abitazione, non possono essere messe in funzione prima delle ore 08.00 e dopo le ore 23.00. Gli apparecchi radiofonici, televisivi e di riproduzione musicale devono essere utilizzati contenendo il volume in modo da non molestare o disturbare i vicini.
3. L'utilizzo delle attrezzature da giardino (tosaerba, decespugliatori, tagliasiepi e similari) nonché di utensili per piccoli lavori di bricolage e fai da te (frullini, trapani ecc.) è consentito nei giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00 mentre nei giorni festivi dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00.
4. Nei fabbricati di civile abitazione l'esecuzione di lavori di manutenzione dei locali, nonché di piccole riparazioni e simili, che producono rumore o vibrazione recanti disturbo, è consentita tra le ore 8.00 e le ore 20.00 nei giorni feriali, tra le ore 10.00 le ore 13.00 e tra le ore 15.00 e le ore 20.00 dei giorni festivi. Gli esecutori dei lavori sono comunque tenuti ad adottare cautele e accorgimenti per contenere il disturbo.
5. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali tra le ore 13.00 e le ore 15.00 e tra le ore 21.00 e le ore 9.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

CAPO IV – MESTIERI ED ATTIVITÀ LAVORATIVE

Art. 21 Decoro nell'esercizio delle attività lavorative

1. I locali delle attività lavorative visibili dalla pubblica via e gli esercizi aperti al pubblico devono essere costantemente e perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

cittadino. Devono altresì essere garantite ottimali condizioni igieniche ai sensi della specifica normativa vigente.

2. I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione, commercio e di ogni attività aperta al pubblico devono provvedere a mantenere adeguatamente pulita l'area antistante i locali da rifiuti, liquidi e cose insudicianti, impropriamente depositati.

3. Gli esercizi somministranti bevande in contenitori di vetro utilizzabili all'esterno del locale in aree pubbliche, quali vie o piazze, sono tenuti a mettere in atto le azioni al fine di ridurre la possibilità di abbandono e dispersione.

Art. 22 Negozi ed articoli per soli adulti

1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza e dalle cui vetrine non sia possibile scorgere l'interno del locale o specifici prodotti posti in vendita.

2. Negli esercizi commerciali, in cui si vendono anche altri articoli in libera vendita, deve essere comunque salvaguardata la necessaria riservatezza. Gli articoli erotici, riservati esclusivamente ai maggiorenni, devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente accessibili o visibili.

Art. 23 Volantinaggio e distribuzione di oggetti

1. Fatte salve le norme di legge e il regolamento comunale sulla pubblicità, è consentito, al di fuori delle carreggiate, distribuire o depositare, nei contenitori ammessi per la libera acquisizione, oggetti, giornali, volantini, purché non rechino pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione veicolare e pedonale.

2. Il volantinaggio può essere effettuato solo a persone fisiche o mediante collocazione dei volantini nelle cassette postali o nei raccoglitori allo scopo predisposti. E' vietata ogni altra forma di volantinaggio, ivi compresa quella su veicoli in sosta sotto i tergicristalli o tra le portiere.

TITOLO III – MEDIAZIONE SOCIALE ED EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'**Art. 24 Mediazione sociale ed educazione alla legalità**

1. Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti. La Polizia Locale e gli uffici dell'amministrazione comunale pongono alla base delle loro azioni la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali educando al rispetto delle norme di convivenza. Tali strutture collaborano con gli istituti scolastici, le famiglie e i centri di aggregazione, per l'educazione alla legalità dei giovani.

2. Il Comune favorisce altresì lo sviluppo della cultura della mediazione e della giustizia riparativa, con particolare riferimento alla mediazione in ambito sociale e penale, favorendo e sostenendo l'integrazione tra strutture comunali (Polizia Locale e servizi sociali ed educativi) e soggetti diversi (quali oratori, scuole e associazioni), nei seguenti ambiti:

- a) mediazioni in ambito sociale e penale;

- b) mediazione inter-famigliare;
- c) interventi rivolti al contesto scolastico per gestire e prevenire fenomeni di evasione all'obbligo scolastico, di bullismo e di disagio scolastico;
- d) sostegno ed orientamento per la famiglia e per la sicurezza urbana.

TITOLO IV – SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI

CAPO I – SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 25 Accertamento violazioni

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito in via principale alla Polizia Locale. Per l'accertamento delle violazioni sono altresì competenti tutti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

2. Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla legge 24 novembre 1981 n.689 e s.m.i. e dalle delibere della giunta comunale che in futuro potranno essere adottate ai sensi del secondo comma dell'art.16 della legge di cui sopra.

Art. 26 Sanzioni

1. Le infrazioni alle disposizioni al presente regolamento, **ad eccezione degli articoli elencati nei commi seguenti**, fatte salve le disposizioni penali in materia, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00, con le modalità della legge n. 689 del 1981 e s.m.i., con facoltà di pagamento di € 100,00 a titolo di oblazione, entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento;

2. Le infrazioni alle disposizioni dell'art. 4 comma 4, dell'art. 15, dell'art. 18, dell'art. 21, dell'art. 22 e dell'art. 23, fatte salve le disposizioni penali in materia, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 500,00, con le modalità della legge n. 689 del 1981 e s.m.i., con facoltà di pagamento di € 150,00 a titolo di oblazione, entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento;

3. Le infrazioni alle disposizioni dell'art. 4 comma 2, art. 5 commi 2 e 4, art. 7 commi 1-2 e 4, art. 10, art. 11 ed art. 13, fatte salve le disposizioni penali in materia, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria della somma fissa di € 300,00, con facoltà di pagamento di € 300,00 a titolo di oblazione, entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento.

4. Le infrazioni alle disposizioni dell'art.12 comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria della somma fissa di € 500,00, con facoltà di pagamento di € 500,00 a titolo di oblazione, entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento. All'accertamento della violazione consegue la segnalazione ai competenti uffici tecnici comunali per i provvedimenti di competenza.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge, qualora in relazione alla violazione del regolamento di polizia urbana per il decoro della città sia necessario e possibile ripristinare lo stato dei

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

luoghi, cessare un'attività vietata o rimuovere opere od oggetti vietati, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento imponendo immediatamente tale obbligo al trasgressore, anche ai fini dell'art. 11 della legge 689/81 e s.m.i..

6. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione di oggetti e opere vietate non sia immediatamente attuabile, l'agente accertatore trasmette il verbale di accertamento con il relativo rapporto all'autorità competente per l'emanazione di un provvedimento di diffida da notificare al trasgressore.

7. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto obbligato o vi ottemperi oltre i termini previsti si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 500,00, fatte salve l'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e le azioni risarcitorie dei soggetti che ne hanno titolo.

Capo II – Norme finali

Art. 27 Comunicazione

1. L'Amministrazione comunale promuove la più ampia comunicazione delle norme contenute nel regolamento di polizia urbana mediante specifiche iniziative divulgative ed illustrative, rivolte anche a comunità e soggetti di origine straniera.

Art. 28 Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni previgenti contrarie ed incompatibili con le norme del presente regolamento.

Art. 29 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.